CAMERA DI COMMERCIO
COSENZA

BANDO ATTESTAZIONE SOA
V EDIZIONE

Chi può partecipare

Imprese del settore costruzioni con sede legale nella provincia di Cosenza.

Interventi ammissibili

- Spese per l'ottenimento dell'attestazione SOA;
- Spese della verifica triennale dell'attestazione SOA;
- Spese da sostenere alla scadere dell'attestazione SOA;
- Spese per il rinnovo anticipato dell'attestazione SOA;
- Spese per certificazione ISO 9001

Presentazione delle domande

Esclusivamente in modalità telematica su https://restart.infocamere.it/

Tempi e scadenze

Dalle ore 12:00 del 08/04/2025
Al 31/10/2025

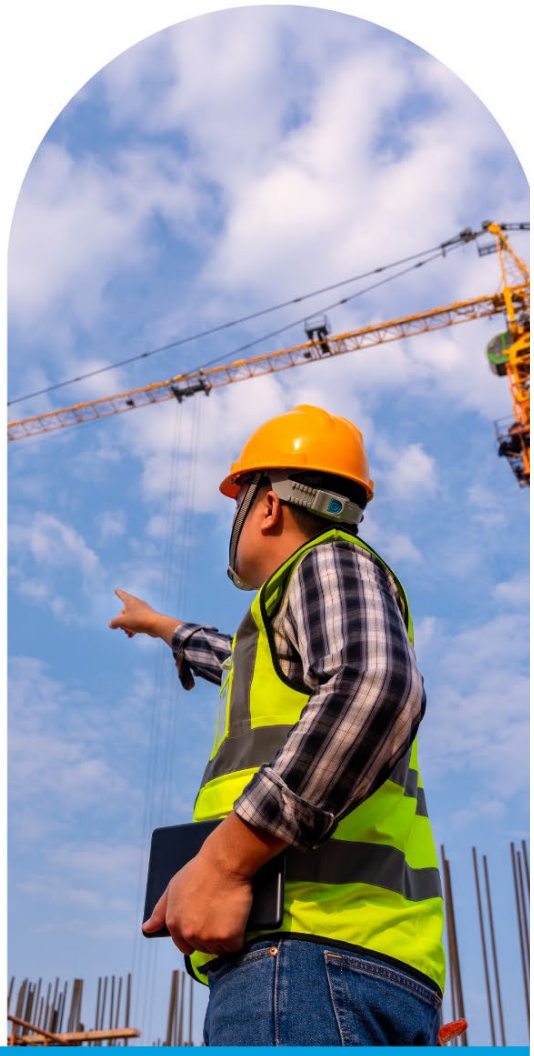

DOTAZIONE FINANZIARIA E CARATTERISTICHE

€ 150.000
Risorse stanziate per l'iniziativa

€ 5.000
Importo massimo del contributo

50%
Contributo a fondo perduto

BANDO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DIRETTI ALL'ADOZIONE DELLE ATTESTAZIONI SOA
V EDIZIONE

Approvato con delibera di Giunta camerale

n. 10 del 17.03.2025

SOMMARIO

ARTICOLO 1 – FINALITÀ 4
ARTICOLO 2 – CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO 4
ARTICOLO 3 – SOGGETTI AMMESSI 4
ARTICOLO 4 - SOGGETTI ESCLUSI 7
ARTICOLO 5 – SPESE AMMESSE: TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE 7
ARTICOLO 6 - SPESE NON AMMESSE 8
ARTICOLO 7 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE 9
ARTICOLO 8 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RENDICONTAZIONE 12
ARTICOLO 9 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 14
ARTICOLO 10 – RESPONSABILE E TEMPI DEL PROCEDIMENTO 14
ARTICOLO 11 – CONCESSIONE E DINIEGO DEL CONTRIBUTO 14
ARTICOLO 12 – ANNULLAMENTO E REVOCA DEL BANDO 15
ARTICOLO 13 - CONTROLLI 15
ARTICOLO 14 –REVOCA DEL CONTRIBUTO 15
ARTICOLO 15 – NORMATIVA APPLICABILE 15
ARTICOLO 16 – NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO 16
ARTICOLO 17 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 16
ARTICOLO 18 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 19
ARTICOLO 19 - NORMA FINALE 19

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

1. La Camera di Commercio di Cosenza intende potenziare la capacità operativa e migliorare la competitività delle imprese del settore edile della provincia di Cosenza promuovendo l'introduzione o il rinnovo dell'attestazione SOA e della certificazione di qualità, attraverso la concessione di contributi, secondo le modalità previste dal bando
2. Il presente bando disciplina i criteri e le modalità per l'assegnazione dei suddetti contributi.

ARTICOLO 2 – CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO

1. La Camera di commercio di Cosenza assegna un contributo a fondo perduto pari al 50% degli importi dei preventivi di spesa al netto dell'IVA. Tale contributo è pari al 60% nel caso di imprenditore (ditta individuale) oppure di socio (nel caso di società) diversamente abile (portatore di handicap così come definito dall'art.3 della legge n°104 del 5 febbraio 1992 e nel caso di imprese femminili.

2. Alle imprese in possesso del rating di legalità verrà riconosciuta una premialità di Euro 250,00, nel rispetto del massimale previsto dal regime "de minimis".

3. Ciascuna impresa potrà ottenere un solo contributo nel limite massimo di Euro 5.000,00 (cinquemila euro). L'investimento minimo richiesto è pari ad Euro 2.000,00 (duemila euro)

4. La dotazione finanziaria del bando è di Euro 150.000,00 (centocinquantamila euro).

5. La Camera di commercio si riserva la facoltà di:

   - chiudere anticipatamente i termini della presentazione delle domande;
   - incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il bando;
   - riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili;
   - prorogare i termini di presentazione delle domande di partecipazione.

   La chiusura anticipata, il rifinanziamento del bando, la riapertura o proroga dei termini saranno comunicati sul sito istituzionale dell'Ente, all'indirizzo www.cs.camcom.it.

6. Il bando prevede una fase di concessione, con l'assegnazione del contributo alle imprese in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al successivo art. 3, ed una fase di rendicontazione con la liquidazione del contributo.

7. Il contributo sarà erogato al netto della ritenuta d'acconto del 4% prevista dalla normativa fiscale vigente.

ARTICOLO 3 – SOGGETTI AMMESSI

1. Sono ammesse a partecipare al bando le imprese, esercitate in forma individuale o collettiva, che rientrino nella definizione di micro, piccola e media impresa[1] data dalla normativa europea e che abbiano le seguenti caratteristiche:

[1] Ai sensi della Raccomandazione 361/2003/CE del 6 maggio 2003 microimpresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone (calcolate in termini U.L.A.- unità lavorative annue) e il cui fatturato o totale di bilancio non superi i 2 milioni di euro; piccola impresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone (calcolate in termini U.L.A.)e il cui fatturato o totale di bilancio non superi i 10 milioni di euro; media impresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone (calcolate in termini U.L.A.), il cui fatturato non superi i 50 milioni di euro oppure il totale di bilancio non superi i 43 milioni di euro.

1.1 accettino le condizioni del bando impegnandosi a rispettare quanto in esso prescritto sia al momento della presentazione della domanda che durante l'intero periodo di validità del bando avendo presente che i requisiti di ammissibilità devono essere mantenuti dalla data di presentazione della domanda di concessione fino alla liquidazione del contributo;

1.2 abbiano la sede legale iscritta al Registro delle Imprese della Camera di commercio di Cosenza e che appartengano al **settore costruzioni**;

1.3 abbiano effettuato la denuncia o la segnalazione certificata di inizio attività al Registro delle Imprese alla data di presentazione della domanda di contributo (a tale fine farà fede l'indicazione contenuta nella visura del registro imprese);

1.4 siano in regola con il pagamento del diritto annuale;

Qualora l'impresa nel corso del procedimento istruttorio risulti non in regola con il pagamento del diritto annuale, non potendone avere consapevolezza (ad esempio perché risulta debitrice di importi relativi a cd minimi a ruolo) potrà regolarizzare la sua posizione, pena l'inammissibilità della domanda, entro 10 gg solari dalla richiesta che sarà inoltrata dall'Ufficio a mezzo posta elettronica all'indirizzo (o gli indirizzi) indicati sulla domanda telematica di contributo. Per gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata si consiglia l'abilitazione alla ricezione da caselle di posta tradizionale. Ad ogni buon fine, al fine di velocizzare il procedimento istruttorio, si raccomanda di verificare la propria posizione col pagamento del diritto annuale, prima di presentare la domanda, presso l'Ufficio tributi della Camera di commercio.

1.5 non abbiamo pendenze in corso con la Camera di commercio di Cosenza;

Ai fini del bando si considera "pendenza in corso" qualsiasi debito- diverso da quello da diritto annuale - nei confronti della Camera di Commercio di Cosenza e/o della sua Azienda Speciale PromoCosenza, certo nella sua esistenza, determinato nel suo importo, notificato e/o contestato al debitore, scaduto e non pagato nella giusta misura.

Qualora l'impresa nel corso del procedimento istruttorio risulti avere "pendenze in corso", di cui non poteva avere consapevolezza, dovrà regolarizzare la sua posizione, pena l'inammissibilità della domanda, entro 10 gg solari dalla richiesta che sarà inoltrata dall'Ufficio a mezzo posta elettronica all'indirizzo (o gli indirizzi) indicato sulla domanda telematica di contributo. Per i debiti non ancora scaduti alla predetta data, l'erogazione del contributo camerale sarà effettuata solo a seguito dell'integrale pagamento della somma dovuta alla Camera e/o a PromoCosenza.

1.6 siano in possesso di regolarità contributiva (DURC), in ogni fase del procedimento, con possibilità di sanare entro un termine fissato dal RUP qualora, risultati regolari nella fase della concessione, non lo siano nelle fasi successive;

1.7 non siano incorse nelle cause di esclusione di cui agli artt. da 94 a 98 del D.lgs. 36/2023;

1.8 non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) a carico dei legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci;

1.9 non siano in stato di difficoltà, ai sensi del Regolamento 651/2014/UE della Commissione europea.

I requisiti sono cumulativi nel senso che devono sussistere tutti contemporaneamente. Il numero di dipendenti occupati è calcolato in unità lavorative annue (U.L.A.) ed è pari al numero di dipendenti a tempo pieno durante l'anno, conteggiando il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno o che hanno lavorato a tempo parziale o come lavoratori stagionali come frazioni di U.L.A. L''anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile chiuso.

Il fatturato annuo e il totale bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile approvato e vengono calcolati su base annua, se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, ha superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie dei dipendenti o le soglie finanziarie, perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se il superamento avviene per due esercizi consecutivi. Se si tratta di impresa di nuova costituzione, i cui conti non siano ancora stati approvati, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso. Se l'impresa è "associata" o "collegata", i dati dei dipendenti e i dati finanziari sono determinati aggregando i dati dell'impresa stessa ai dati delle eventuali imprese associate o collegate.

1.10 non si trovino in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (liquidatorio e in continuità), amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o controllata del sovraindebitamento;

1.11 siano attive nei settori ammissibili ai Regolamenti di esenzione e De minimis generale;

1.12 siano senza protesti a carico per vaglia cambiari, tratte accettate, assegni;

1.13 siano in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231;

1.14 abbiano restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata già disposta la restituzione;

1.15 non abbiano ottenuto altri contributi di fonte pubblica, né abbiano richiesto o abbiano ottenuto benefici fiscali riguardanti il medesimo intervento;

1.16 non siano state beneficiarie di altri bandi della camera di commercio di Cosenza nelle annualità 2022, 2023 e 2024, per la stessa tipologia di bando. Ai fini della limitazione si terrà conto dell'anno di pubblicazione del bando e non di quello di liquidazione del contributo;

1.17 non siano beneficiari di più di due bandi pubblicati nella stessa annualità 2025 aventi tipologia di spesa differenti. Nel caso di ammissione a più bandi edizione 2025 per i quali non sia stato ancora liquidato il contributo, il beneficiario dovrà optare per due soli bandi;

1.18 il titolare effettivo/legale rappresentante/amministratore/socio non sia anche titolare effettivo/legale rappresentante/amministratore/socio di altre imprese o società partecipanti al bando a prescindere dalla tipologia di carica o proprietà ricoperta/detenuta dalla stessa persona nei due soggetti giuridici partecipanti al medesimo bando;

1.19 non siano imprese fornitrici di beni e servizi di altre imprese partecipanti al medesimo bando;

1.20 il titolare effettivo/legale rappresentante/amministratore/socio non sia anche titolare effettivo/legale rappresentante/amministratore/socio, a prescindere dalla tipologia di carica o proprietà ricoperta/detenuta, di imprese fornitrici di altre imprese partecipanti al medesimo bando

1.21 non si trovino in una posizione di controllo, diretto o indiretto, o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile né abbiano alcun tipo di partecipazione reciproca con altre imprese partecipanti al bando;

1.22 non abbiano dichiarato agli atti del Registro imprese la medesima sede legale di altra impresa partecipante.

1.23 non abbiano forniture in essere con la Camera di commercio di Cosenza ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135[2].

1.24 accettino la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi (partita Iva e ragione sociale o, nel caso delle ditte individuali, codice fiscale, nome, cognome ed eventuale nome della ditta), nonché di altri dati afferenti all'eventuale istruttoria del bando, dell'importo del contributo concesso o della motivazione dell'eventuale diniego ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza;

[2] Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere attività di orientamento e formazione e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali

1.25 siano disponibili a collaborare al controllo che la Camera di commercio effettuerà presso la sede aziendale per verificare la effettiva realizzazione delle spese.

2. L'eventuale perdita dei requisiti prima della concessione/liquidazione del contributo (ad esempio per cessazione attività, avvio di procedure concorsuali, aumento dei limiti dimensionali rispetto ai parametri di cui al paragrafo precedente, trasferimento dell'unità operativa in altra provincia o cancellazione dell'impresa) determinerà l'esclusione dai benefici

ARTICOLO 4 - SOGGETTI ESCLUSI

1. Non possono presentare domanda di partecipazione al bando le imprese:
   a) che operano nei settori di attività esclusi dalla normativa sugli aiuti di stato "de minimis";
   b) che non abbiano i requisiti di partecipazione previsti dal bando;
   c) fabbricazione, lavorazione o distribuzione del tabacco;
   d) attività che svolgono in maniera esclusiva o prevalente l'attività di agenzia scommesse e gioco d'azzardo (sale slot machine ecc.);
   e) attività che implichino l'utilizzo di animali vivi a fini scientifici e sperimentali;
   f) ricerca sulla clonazione umana;
   g) attività di puro sviluppo immobiliare, di gestione di immobili o di beni dell'impresa, ceduti in fitto di azienda o gestiti da terzi per attività imprenditoriali;
   h) attività di natura puramente finanziaria (p. es. attività di trading di strumenti finanziari).

2. Le richieste di finanziamento devono essere inequivocabilmente ed in via esclusiva rivolte all'ambito applicativo civile e, comunque, non riguardanti i materiali di armamento come definiti dall'art. 2 della Legge del 9 Luglio 1990 n. 185, e s.m.i. pena la non ammissibilità della domanda di contributo.

3. Variazioni nella descrizione dell'attività denunciata al Registro delle imprese successive e a seguito di avvii di procedimento di esclusione, comunicati dalla Camera, per attività non ammesse, non comportano la riammissione.

ARTICOLO 5 – SPESE AMMESSE: TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE

1. Sono ammesse le seguenti tipologie di spese:
   1.1. le spese per l'ottenimento dell'attestazione rilasciata da una SOA;
   1.2. spese della verifica triennale dell'attestazione SOA;
   1.3. spese da sostenere allo scadere della attestazione SOA, quinto anno (importo uguale ad una nuova emissione);
   1.4. spese per rinnovo anticipato attestazione SOA;
   1.5. spese per certificazione ISO 9001 -settore costruzioni- (connessa all'ottenimento dell'attestazione SOA, anche per classifiche inferiori alla III) esclusivamente sostenute a favore dell'Ente certificatore per all'ottenimento della stessa certificazione, esclusi eventuali altri oneri di assistenza tecnica e di consulenza a supporto, preventivamente sostenuti e finalizzati all'acquisizione della suddetta certificazione.

2. L'attestazione SOA dovrà essere rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA), riconosciuta e autorizzata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ed iscritta nel relativo elenco, con provvedimento valido sia al momento della domanda che dell'attestazione.

3. Le spese che si prevede di realizzare devono essere effettuate presso la sede o le unità locali ubicate nella provincia di Cosenza, e devono essere destinate e funzionali all'attività di impresa.

4. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero.

5. I preventivi presentati unitamente alla domanda di concessione non potranno avere data antecedente il 01/01/2025. I preventivi devono essere intestati all'impresa richiedente, devono essere firmati in maniera autografa dal fornitore, devono riportare con chiarezza le singole voci di costo, i prezzi unitari e il prezzo complessivo, la data di validità del preventivo, e devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo.

6. Tutte le spese devono essere sostenute dopo la presentazione della domanda di concessione e fino alla data di presentazione della rendicontazione.

7. L'unico documento contabile giustificativo della spesa è la fattura elettronica da produrre nel formato pdf estratto dal sistema di fatturazione elettronica, nella quale devono essere indicati il codice univoco del cliente, unitamente alla ricevuta di trasmissione al SDI (sistema di interscambio della fatturazione elettronica), i prezzi unitari e quello complessivo e il codice CUP, attribuito in fase di concessione, pena l'inammissibilità della spesa e la dicitura del bando. Nel caso non si tratti di soggetti tenuti, occorre una dichiarazione sostitutiva relativa al regime fiscale di esenzione dall'obbligo di fatturazione elettronica. Le fatture richieste in fase di rendicontazione relative alle spese per cui si chiede il contributo camerale devono essere emesse ed integralmente pagate entro il giorno di invio telematico della domanda di rendicontazione.

8. La data del pagamento è quella in cui si perfeziona la compravendita, non quella di effettivo addebito in conto corrente dell'importo pagato.

9. Il pagamento deve avvenire esclusivamente tramite bonifico, completo del codice TNR o CRO, su conto corrente intestato all'impresa.

10. Non sono ammessi altri tipi di documentazione bancaria in luogo dell'estratto di conto corrente ufficiale di periodo completo, integro e integrale intestato alla impresa rilasciato dall'istituto di credito a comprova dell'avvenuta esecuzione del bonifico. Non sono permesse parti oscurate o che comunque non permettano di verificare i movimenti contabili. Non sono ammesse, a pena di esclusione, liste movimenti scaricabili dai sistemi di home banking o rilasciate dagli istituti di credito.

11. Non sono ammesse regolazioni di pagamento mediante assegni o contante o compensazioni di pagamento o carte prepagate.

12. Non sono ammessi pagamenti su conto corrente personale del titolare o del rappresentante dell'impresa.

ARTICOLO 6 - SPESE NON AMMESSE

1. Sono escluse le seguenti categorie di spese:
   1.1. amministrative e di gestione o comunque per servizi continuativi periodici;

1.2. servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale;
1.3. relative a fatture emesse dal beneficiario;
1.4. relative a generici costi interni;
1.5. mantenimento del sistema di certificazione ISO (visite ispettive successive al conseguimento della certificazione, ecc.).
1.6. non riconducibili a una categoria di spese prevista dal bando e che non siano direttamente imputabili all'intervento oggetto di finanziamento;
1.7. non verificabili in base a un metodo controllabile al momento della rendicontazione finale delle spese;
1.8. non sostenute da documentazione **conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente** e per le quali è venuto meno il principio della tracciabilità, ovvero spese per le quali i pagamenti non sono stati effettuati mediante bonifico bancario con evidenza dell'addebito sul c/c bancario.

2. Non possono essere imprese fornitrici dei beni e servizi per i quali si chiede il contributo:

2.1. che abbiano relazioni con l'acquirente e in particolare:

2.1.1. soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti nonché da società nella cui compagine e/o nel cui organo amministrativo siano presenti soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti;
2.1.2 soci, amministratori, sindaci e dipendenti, collaboratori e consulenti legati a vario titolo all'impresa richiedente il contributo;
2.1.3 imprese collegate e controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile all'impresa richiedente il contributo e relativi, soci, amministratori, sindaci e dipendenti o siano entrambe partecipate da medesimi altri soggetti;
2.1.4 imprese che abbiano qualunque tipo di partecipazione reciproca con l'impresa beneficiaria.
2.2 aventi la sede legale e/ operativa coincidente con l'impresa partecipante o con la residenza del titolare o amministratore della stessa;
2.3 che siano partecipanti al bando sia direttamente che per il tramite di società collegate e partecipate;
2.4 associazioni non commerciali.

ARTICOLO 7 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE

1. La domanda di concessione del contributo deve essere redatta, a pena di esclusione, utilizzando esclusivamente il "Modello 1– domanda di concessione contributo" nel quale l'impresa dichiara il possesso dei requisiti di cui al bando e si impegna a:

1.1. fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché la documentazione, che si rendesse necessario acquisire in sede di istruttoria, sotto pena di inammissibilità della domanda al finanziamento richiesto;

1.2. presentare tempestivamente, su richiesta della Camera, la documentazione giustificativa delle affermazioni o dichiarazioni rilasciate al momento della presentazione della domanda;

1.3. dichiarare la conformità all'originale di tutti la documentazione presentata.

2. Il "Modello 1 – domanda di concessione contributo", disponibile sul sito internet www.cs.camcom.it, nella sezione "Avvisi e Bandi" in formato word, deve essere compilato in ogni sua parte, trasformato in pdf e firmato digitalmente dal legale rappresentante e/o titolare dell'impresa, a pena di esclusione. Si precisa che è obbligatorio dare il consenso al trattamento dei dati.

3. Al Modello 1, devono essere allegati (anche riuniti in solo file) i seguenti documenti, ognuno di essi firmati digitalmente dal legale rappresentante e/o titolare dell'impresa a pena di esclusione:

3.1 preventivo delle spese per il conseguimento dell'attestazione SOA rilasciato da una SOA autorizzata o in alternativa copia del contratto sottoscritto con la stessa, avente data non antecedente il 01/01/2025;

3.2 preventivo delle spese per il conseguimento della certificazione ISO 9001, avente data non antecedente il 01/01/2025;

3.3 i preventivi e/o il contratto devono essere intestati all'impresa richiedente, firmati in maniera autografa dal fornitore e timbrati, e devono riportare con chiarezza le singole voci di costo, i prezzi unitari e il prezzo complessivo, la data di validità del preventivo, e infine firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente;

3.4 ricevuta del pagamento dell'imposta di 16 euro – effettuata con Pago PA utilizzando il seguente link camerale https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAA_CS avendo cura di valorizzare dal menu a tendina "Servizio*" il valore "Bandi ed Iscrizioni" e digitare nel campo "Causale*" il titolo del bando. La ricevuta deve essere inviata in formato pdf, non sono ammesse altre modalità.

4. La domanda di richiesta di contributo deve essere presentata esclusivamente con invio telematico, a pena di esclusione, mediante la piattaforma ReStart, all'indirizo https://restart.infocamere.it .

5. Per poter procedere con l'invio della pratica telematica è necessario:

5.1 Accesso alla piattaforma

a) Accesso.
L'accesso al servizio avviene tramite riconoscimento certo dell'utente attraverso la propria identità digitale SPID o CNS, selezionando il pulsante ACCEDI presente in homepage.
Al primo accesso saranno visualizzate le note tecniche della piattaforma di cui l'utente dovrà prendere visione per proseguire.

b) Accesso all'area personale.
Dopo aver effettuato l'autenticazione, l'utente accede alla propria area personale, il PROFILO UTENTE.
Quest'area è composta da tre sezioni:

I. DATI: nella sezione DATI l'utente può visualizzare le informazioni associate al profilo che il sistema ricava dall'identità SPID o CNS, eventualmente da integrare e/o modificare. Al primo accesso, l'utente deve compilare tutti i dati obbligatori[3] (indicati con l'asterisco). Nel momento in cui tutti i dati obbligatori del profilo sono stati inseriti si abiliterà il pulsante "Conferma" che l'utente dovrà premere per salvare le informazioni compilate.

[3] **Nota bene**: tra i dati obbligatori, è necessario inserire e confermare un indirizzo email **non Pec**, che sarà utilizzato nel caso di richieste di assistenza informatica.

II. DELEGHE: in tale sezione l'utente può creare una o più deleghe operative[4] che consentiranno ai delegati di operare in piattaforma per conto dell'utente delegante e, in particolare, compilare le richieste di partecipazione per le iniziative di finanziamento in corso.

III. NOTE TECNICHE: la schermata iniziale mostra la sezione NOTE TECNICHE; l'utente deve confermare di averne preso visione per poter proseguire nella navigazione e per poter utilizzare il servizio.

c) Dopo l'accesso, l'accettazione delle note tecniche e delle informazioni obbligatorie del profilo, l'utente atterra nella pagina privata di HOME in cui sono presenti le iniziative di finanziamento in quel momento attive.

5.2 Invio della pratica telematica:

a) Effettuare l'accesso.

b) Selezionare la tipologia di utente da utilizzare per procedere con la richiesta di contributo:

I. come IMPRESA: contiene la lista delle eventuali imprese di cui l'utente è titolare / legale rappresentante, come risulta da Registro Imprese.

II. come DELEGATO: contiene la lista delle imprese per le quali l'utente è stato delegato ad operare da parte del relativo titolare / legale rappresentante nella sezione DELEGHE della/e propria/e impresa/e.

III. come SOGGETTO NON ISCRITTO AL REGISTO IMPRESE: è sempre disponibile ed è destinato ad associazioni, fondazioni, enti pubblici, professionisti, etc.

c) Selezionare il tasto "Richiedi" indicato nella scheda del bando di interesse.

d) Nella scheda ANAGRAFICA:

I. Nella sezione "Dichiarante", controllare e/o modificare i dati anagrafici inseriti automaticamente dalla piattaforma e compilare gli altri dati obbligatori richiesti (indicati con l'asterisco; es. residenza legale/titolare rappresentante).

II. Nella sezione "Richiedente", controllare e/o modificare i dati anagrafici dell'impresa inseriti automaticamente dalla piattaforma e compilare gli altri dati obbligatori richiesti (indicati con l'asterisco; es. settore e dimensione dell'impresa, dati sede legale, pec aziendale, contatti, IBAN e intestatario conto da utilizzare per l'erogazione del contributo).

III. A conclusione dell'inserimento, procedere selezionando il tasto "Avanti".

e) Nella scheda DICHIARAZIONI:

I. Inserire il totale delle spese dichiarate e l'importo del contributo richiesto.

II. Selezionare, se si rientra nelle casistiche indicate, l'opzione "impresa femminile" e/o "impresa giovanile".

[4] **Nota bene:** per procedere con l'inserimento di una delega, è necessario inserire il codice fiscale, il cognome e il nome del delegato (necessariamente persona fisica).

III. Indicare i dati della sede dell'unità locale per la quale si invia la richiesta di contributo e alla quale si riferiscono le spese sostenute per il progetto realizzato.

IV. Procedere selezionando il tasto "Avanti".

f) Nella scheda ALLEGATI:

I. Inserire gli allegati richiesti dal Bando, selezionando la tipologia del documento, la data (indicativa), e il documento firmato digitalmente.
Importante: tutti gli allegati alla pratica di contributo dovranno essere esclusivamente con firma digitale del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo.

II. Procedere selezionando il tasto "Avanti".

g) Nella scheda RIEPILOGO DATI, è possibile inserire, se necessario, eventuali note tecniche alla pratica. È possibile modificare i dati inseriti utilizzando il tasto "INDIETRO" e/o salvare la pratica in BOZZA (la bozza sarà disponibile nella sezione "Richieste", con lo stato "in compilazione").

h) Salvare il modello riepilogativo dei dati e, una volta firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo, riallegarlo alla pratica.

i) Procedere con l'invio della pratica selezionando il tasto "INVIA".

j) A conclusione della procedura, la piattaforma invia in automatico un'email all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione con il numero di protocollo della pratica inviata.

k) La pratica inviata è disponibile in consultazione nella sezione "Richieste".

6 La domanda può essere trasmessa direttamente dall'impresa o da un intermediario. Non è ammessa la trasmissione di più richieste di contributo con un unico invio.

6. La domanda di concessione del contributo deve essere presentata alla Camera di commercio **dalle ore 12:00 del 08.04.2025 alle ore 21:00 del 31.10.2025**, sulla piattaforma telematica della Camera di commercio, secondo la procedura descritta nel presente articolo.

7. Le domande inviate prima dell'avvio dei termini di presentazione e quelle inviate oltre la scadenza indicata non saranno prese in considerazione.

8. È obbligatorio indicare un indirizzo PEC presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura relativa alla domanda di contributo. Inoltre è obbligatorio indicare un indirizzo email non PEC e di un numero di telefono per eventuali future comunicazioni in fase istruttoria.

9. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi di natura tecnica.

ARTICOLO 8 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RENDICONTAZIONE

1. La domanda di rendicontazione del contributo deve essere presentata esclusivamente con invio telematico, a pena di esclusione, mediante la piattaforma ReStart all'indirizzo https://restart.infocamere.it, **entro il termine del 30.06.2026.**

2. La domanda di rendicontazione del contributo deve essere redatta, a pena di esclusione, utilizzando esclusivamente il "Modello 2 – domanda di rendicontazione".

3. Nella domanda l'impresa dichiara:

3.1. il mantenimento dei requisiti già dichiarati in fase di concessione;

3.2 che gli investimenti per i quali è stata ottenuta la concessione sono stati effettivamente realizzati secondo quanto previsto nella documentazione presentata in fase di concessione;

3.3 che gli investimenti sono stati realizzati presso la sede legale o unità locale situata nel territorio di competenza della Camera di commercio, e precisamente _____;

3.4 che le spese rendicontate sono reali e direttamente riconducibili all'intervento realizzato;

3.5 che le spese relative agli interventi realizzati per cui si chiede il contributo sono completamente pagate.

4. Il Modello 2, disponibile sul sito internet www.cs.camcom.it , alla sezione Avvisi e Bandi in formato word, deve essere compilato in ogni sua parte e trasformato in pdf, firmato digitalmente dal legale rappresentante e/o titolare dell'impresa a pena di esclusione.

5. Il Modello 2 dovrà essere corredato dai seguenti documenti, ognuno di essi firmati digitalmente dal legale rappresentante e/o titolare dell'impresa, **a pena di esclusione:**

5.1. copia del certificato rilasciato da una SOA autorizzata comprovante l'avvenuta attestazione e l'eventuale certificazione di qualità ottenuta;

5.2. copie delle fatture elettroniche complete di codice identificativo - cd. "SDI" e di ricevuta dell'invio e accettazione della fattura al sistema di interscambio, riferite alle attività e/o agli investimenti realizzati, con indicazione dei prezzi unitari e complessivo, coerenti con il preventivo presentato in fase di concessione. Le fatture dovranno riportare la dicitura "Bando Attestazioni SOA – Cdc Cosenza 2025" e il codice CUP attributo in fase di concessione;

5.3. ricevuta di esecuzione del bonifico comprensivo del codice TNR o CRO;

5.4. estratto conto corrente ufficiale di periodo completo, integro ed integrale, (non sono ammesse parti oscurate) intestato all'impresa e rilasciato dall'istituto di credito a comprova dell'avvenuta esecuzione del bonifico. Non sono ammessi a pena di esclusione **liste movimenti scaricabili dai sistemi di home banking o rilasciate dagli istituti di credito.**

6. Le modalità di trasmissione della domanda di rendicontazione sono uguali a quelle seguite in fase di domanda di concessione.

7. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi di natura tecnica.

8. Il cambio fornitore è ammesso solo a seguito della fase di concessione e dell'ammissione al contributo e precedentemente all' invio della domanda di rendicontazione , presentando, a pena si inammissibilità della spesa, motivata richiesta resa ai sensi del DPR 445/2000, in cui siano evidenziate le ragioni oggettive sulla base delle quali si è reso necessario detto cambio, allegando il preventivo del nuovo fornitore predisposto secondo quanto previsto nelle modalità di presentazione della domanda di concessione.

9. Non sono ammesse in nessun caso variazioni dell'investimento o delle spese indicate della domanda di concessione.

10 La liquidazione è subordinata alla rendicontazione ed ai termini dettati dalle richieste di integrazioni.

11 I contributi saranno calcolati sulle spese ammesse e risultanti da fatture di spesa con data successiva alla domanda di concessione.

12 In fase di rendicontazione è possibile presentare fatture di importi inferiori a quelli previsti in fase di concessione, fermo restando il limite minimo di spesa richiesto dal bando. Il contributo è calcolato sul nuovo minore importo nella misura del 50%.

ARTICOLO 9 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

1. L'istruttoria delle domande sarà effettuata dall'Ufficio "Crescita e competitività imprese, Imprese e made in Italy" che procederà alla verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dei soggetti beneficiari e della correttezza formale della domanda.

2. La Camera si riserva di nominare una commissione con la presenza di esperti per la valutazione delle domande la cui istruttoria richieda competenze tecniche specialistiche.

3. L'istruttoria è a sportello sia nella fase di concessione che di rendicontazione, e verrà effettuata sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle domande al protocollo della Camera commercio di Cosenza, con adozione di graduatorie intermedie, entro il termine finale di concessione e rendicontazione.

4. Nella fase di concessione verrà assegnata l'intera dotazione finanziaria destinata all' iniziativa, secondo il predetto ordine cronologico. In caso di incapienza dello stanziamento rispetto alle domande ammissibili, il contributo assegnato all'impresa che occuperà l'ultima posizione utile in graduatoria sarà proporzionalmente ridotto in base alle somme disponibili.

5. La Camera di commercio di Cosenza si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, integrazioni della documentazione fornita e disporre ispezioni e controlli presso la sede del soggetto beneficiario del contributo allo scopo di verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte.

6. La rendicontazione verrà effettuata secondo le prescrizioni del bando nei limiti dell'importo concesso.

ARTICOLO 10 – RESPONSABILE E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., relativo al bando, è Graziella Russo. La casella di posta sulla quale inviare richieste di informazioni e la documentazione richiesta ad integrazione è la seguente: graziella.russo@cs.camcom.it.

2. L'avvio del procedimento amministrativo del bando coincide con la data di protocollazione della domanda da parte della Camera di Commercio.

3. L'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti che hanno presentato richiesta di finanziamento, sancito dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i., è assolto di principio con la presente informativa.

4. Il procedimento di concessione/rendicontazione dell'assegnazione del contributo si conclude, di norma, entro 90 (novanta) giorni successivi alla data ultima di presentazione delle domande di concessione e di rendicontazione previste dal bando. Qualora l'Ente Camerale avesse la necessità di posticipare i tempi dei procedimenti per comprovate esigenze non imputabili alla propria responsabilità, ne darà comunicazione agli interessati.

5. Il responsabile del procedimento di cui all'articolo 10 può richiedere, se necessario, alle imprese integrazioni relativamente ai documenti presentati che risultino incomplete in parti non essenziali, concedendo un termine perentorio di massimo 10 (dieci) giorni solari dalla ricezione della richiesta, per integrare. Decorso inutilmente tale termine, la domanda è dichiarata inammissibile.

ARTICOLO 11 – CONCESSIONE E DINIEGO DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo viene concesso e liquidato con l'adozione dei provvedimenti di approvazione delle graduatorie intermedie e finali sia nella fase di concessione che di liquidazione, con l'indicazione della misura del contributo concesso e liquidato rispettivamente, da parte del Segretario generale dell'Ente.

2. Con i suddetti provvedimenti viene adottato il diniego nei confronti dei soggetti richiedenti non assegnatari del contributo.

3. Alle imprese che hanno inoltrato domanda di concessione e di rendicontazione verrà data comunicazione dell'esito del procedimento, attraverso la pubblicazione della graduatoria sul sito internet della Camera di Commercio www.cs.camcom.gov.it.

ARTICOLO 12 – ANNULLAMENTO E REVOCA DEL BANDO

La Camera di commercio di Cosenza si riserva la facoltà di revocare, modificare o annullare il bando pubblico, prima della scadenza dell'atto unilaterale di impegno, qualora ne ravvedesse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti della Camera di commercio.

ARTICOLO 13 - CONTROLLI

1. La Camera di commercio provvede ad effettuare i controlli, secondo il disposto dell'art. 71 DPR 445/2000, circa la regolarità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000.

2. La Camera di commercio si riserva altresì di svolgere controlli su un campione pari al 2% delle imprese ammesse, verificando con sopralluogo concordato l'effettiva realizzazione degli interventi, anche avvalendosi di collaborazione con altri Enti.

3. Nel caso in cui emerga la non veridicità delle dichiarazioni il Segretario generale provvede ad inoltrare denuncia di reato ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale alla competente autorità giudiziaria.

ARTICOLO 14 –REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo camerale è revocato nei seguenti casi:
   1.1. mancata o difforme realizzazione del progetto realizzato rispetto a quello presentato nella domanda di concessione;
   1.2. il soggetto beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci ovvero non abbia rispettato tutti gli obblighi previsti dal bando;
   1.3. impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 13 per cause imputabili al beneficiario;
   1.4. esito negativo dei controlli di cui all'art. 13.

2. Nelle ipotesi suddette, qualora il contributo sia già stato erogato, il soggetto beneficiario, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca dovrà restituire l'importo indebitamente percepito, maggiorato dell'interesse legale in vigore maturato alla data di erogazione del contributo fino a quello di avvenuto rimborso.

ARTICOLO 15 – NORMATIVA APPLICABILE

1.Il bando viene adottato applicando:

- Il Regolamento per la concessione di contributi della Camera di commercio di Cosenza
- Le vigenti disposizioni in tema di contributi pubblici, in tema di ritenute fiscali e ammissibilità delle spese sostenute e correttezza della documentazione contabile prodotta a rendicontazione delle spese.
- L'art. 52 Legge 234/20121 relativi alla istituzione del Registro Nazionale degli Aiuti di aiuti di Stato.

ARTICOLO 16 – NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

1. Il contributo viene concesso applicando le disposizioni previste dal regime "de minimis" così come normati ai regolamenti dall'Unione Europea.

2. I limiti previsti comprendono qualsiasi contributo accordato da qualsiasi ente pubblico quale aiuto "de minimis", indipendentemente dalla sua forma e dagli obiettivi, ai sensi dei suddetti regolamenti europei.

3. La verifica del rispetto delle soglie de minimis di cui ai regolamenti sopra citati verrà effettuata attraverso l'iscrizione degli aiuti individuali sul RNA, Registro nazionale degli aiuti di Stato.

4. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti ed in ogni caso nulla di quanto previsto nel bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

5. Il contributo sarà oggetto di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti, ai sensi dell'Art. 52 L. 23/2012.

6. Gli aiuti di cui al Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:

   a) con altri aiuti in regime de minimis fino al massimale de minimis pertinente;

   b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.

7. Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili.

ARTICOLO 17 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dati è la Camera di Commercio di Cosenza con sede in Cosenza, via Calabria, 33 – 87100 Cosenza ("Titolare"). Il Titolare può essere contattato all'indirizzo pec cciaa@cs.legalmail.camcom.it, tel. 0984 8151, sito internet cs.camcom.gov.it.

2. DPO – Data Protection Officer / RPD – Responsabile della Protezione dei Dati

Al fine di tutelare al meglio i Suoi diritti e quelli degli altri individui di cui la Camera di Commercio di Cosenza tratta i dati personali, nonché in ossequio al dettato normativo (art.37 del GDPR), il Titolare ha nominato un proprio DPO, Data Protection Officer (nella traduzione italiana RPD, Responsabile della protezione dei dati personali).

I dati di contatto del DPO/RPD della Camera di Commercio di Cosenza sono i seguenti:

- indirizzo di posta elettronica certificata: cciaa@cs.legalmail.camcom.it
- indirizzo di posta elettronica ordinaria dpo@cs.camcom.it
- recapito postale c/o Camera di Commercio di Cosenza – via Calabria,33 - CAP (87100)

3. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dati personali viene effettuato per le seguenti finalità:

1) gestione dei bandi per l'assegnazione di contributi a cui l'interessato richiede di partecipare spontaneamente, nonché accertamento dei requisiti soggettivi e presupposti previsti dal bando o dalla vigente normativa in materia di contributi;

2) adempiere agli obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti, normative comunitarie e/o extracomunitarie, permettere l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza dei dati e delle informazioni, in conformità a quanto disposto dalle normative vigenti e

dalle Linee Guida emanate dalle autorità competenti;

3) adesione al servizio informativo dell'Ente e inoltro di comunicazioni informative e promozionali in ordine alle attività, ai servizi, agli eventi e alle iniziative a vario titolo promossi dalla Camera di Commercio di Cosenza e/o da altri Enti del Sistema camerale.

Base giuridica del trattamento:

a) di cui alla finalità 1) è l'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e, GDPR) ai sensi dell'art. 2 della legge 580/93 e ss.mm.ii.;

b) di cui alla finalità 2), il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c, GDPR)

c) di cui alla finalità 3) è il consenso (art. 6, par. 1, lett. a, GDPR) espresso dal soggetto interessato al trattamento dei propri dati personali, dichiarato mediante azione inequivoca (spunta) prevista nell'apposita sezione nella domanda di partecipazione al bando, in assenza della quale la procedura di rilascio del consenso non si perfezionerà.

4. Trattamento di categorie particolari di dati e/o dati relativi a condanne penali e reati

Si fa presente che il Titolare potrebbe procedere alla verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dall'impresa partecipante, anche mediante acquisizione di dati presso altri Enti pubblici e privati (in via meramente esemplificativa, Procura della Repubblica, Tribunali, Prefettura, Ordini Professionali, Enti di istruzione formazione, Anagrafe antimafia, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Cassa Edile competente territorialmente). Oggetto di tali verifiche potranno essere tanto dati di natura comune, quanto dati relativi a condanne penali e reati.

Il Titolare, inoltre, potrà trattare anche dati contenuti nella documentazione presentata dai soggetti partecipanti alla procedura e volta a comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti dal bando (tali dati potranno riguardare, in via meramente esemplificativa, fornitori e/o altri soggetti appartenenti all'organizzazione del richiedente o che comunque a vario titolo collaborano con la stessa).

Poiché per tali interessati risulterebbe sproporzionato rendere apposita informativa, la presente informativa ai sensi dell'art. 14, par. 5, lett. b) GDPR è portata a conoscenza del pubblico mediante allegazione al bando e pubblicata nel sito istituzionale della CCIAA.

5. Natura del conferimento, tipologia dei dati e conseguenze dell'eventuale mancato conferimento

I dati trattati dal Titolare saranno quelli da Lei forniti al momento della richiesta di partecipazione al bando per la concessione di contributi.

Denominazione dell'impresa, codice fiscale, partita IVA, sede, entità del contributo, documentazione per la rendicontazione, documentazione per il pagamento e la tracciabilità.

Tra i documenti richiesti in fase di rendicontazione sono compresi anche gli estratti conto di periodo completi, integri e integrali.

In ordine al par. 3 della presente informativa, il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità cui al punto 1 e 2, il mancato inserimento non consente di partecipare al bando di assegnazione di contributi. Quanto, invece, alla finalità di cui al punto 3, il conferimento è facoltativo, senza alcuna ripercussioni in merito alla partecipazione del presente procedimento amministrativo.

I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nella presente informativa.

6. Modalità di trattamento

I dati saranno trattati da parte della Camera di Commercio esclusivamente per le finalità indicate all'art. 3

della presente informativa, principalmente con strumenti elettronici e memorizzati su supporti informatici.

Gli strumenti informatici del Titolare del trattamento non sono configurati e/o impiegati per definire o valutare il suo profilo o la sua personalità, oppure per analizzare le sue abitudini o preferenze, ma si limitano a trattare i dati tecnicamente indispensabili per l'erogazione del servizio da Lei richiesto, oltreché per finalità di garantire la sicurezza del sistema informatico adottato.

Alcuni dati personali saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Titolare, nei modi e nelle forme previste dalla legge (ad esempio disposizioni in materia di trasparenza di cui al D. Lgs. n. 33/2013).

7. Categorie di destinatari

I dati personali sono trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente.

La CCIAA per i trattamenti di dati personali di cui alla presente informativa potrà avvalersi di Responsabili del trattamento, nominati ex art. 28 GDPR e rientranti nelle seguenti categorie

- società che erogano servizi tecnico-informatici;
- società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica;
- società del sistema camerale.
- soggetti cui la CCIAA ha affidato lo svolgimento dell'istruttoria di ammissibilità / ricevibilità della domanda e/o lo svolgimento delle verifiche in fase di rendicontazione.

Il Titolare del trattamento ha adottato adeguate misure di sicurezza al fine di preservare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali dell'Interessato ed impone ai Responsabili del trattamento analoghi obblighi in tema di misure di sicurezza.

I dati non saranno oggetto di alcun altro tipo di comunicazione o diffusione se non in esecuzione di espliciti obblighi normativi. In merito, i dati potranno, inoltre, comunicati agli istanti nell'ambito delle richieste di accesso civico, accesso civico generalizzato e accesso documentale, così come previsti e disciplinati dalla vigente normativa.

L'interessato potrà richiedere l'elenco completo dei responsabili in qualsiasi momento facendone richiesta al Titolare.

8. Trasferimento di dati verso paesi terzi

I dati personali non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea o ad organizzazioni internazionali.

La Camera di Commercio si impegna a non far transitare i dati anche in Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo.

Qualora ciò sia necessario, attraverso società di servizio IT e comunicazioni telematiche, incaricate e selezionate anche sulla base delle loro certificazioni e delle loro dichiarazioni in merito ad affidabilità e sicurezza nel trattamento dei dati, l'eventuale trasferimento all'estero deve risultare comunque in linea con la normativa europea in materia di protezione dei dati personali poiché effettuato sulla base dei meccanismi di garanzia previsti dagli artt. 45 (decisione di adeguatezza) e 46 (garanzie adeguate) GDPR e, in assenza di ogni altro presupposto, sulla base delle deroghe definite dall'art. 49 (deroghe in specifiche situazioni) GDPR. Tale trasferimento all'estero dei dati è attuato solo verso Paesi (o settori di questi) che sono stati oggetto di una decisione di adeguatezza e che, dunque, garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati personali, oppure sulla base di clausole contrattuali tipo validate da un'Autorità di controllo europea e conformi ai modelli proposti dalla Commissione con Decisione 2010/87/UE.

9. Periodo di conservazione

I dati personali raccolti, per la finalità di cui al punto 3 a)saranno trattati per il tempo strettamente necessario alle finalità connesse alla gestione del servizio richiesto, per il tempo necessario all'elaborazione dei risultati e mantenuti fino 5 anni o fino a formale richiesta di cancellazione che equivale a revoca del consenso al trattamento, espressa nelle modalità previste in tutte le comunicazioni che saranno inviate agli utenti ovvero utilizzando i dati di contatto riportati in calce alla presente informativa.

Per la finalità di cui al punto 3 b) i dati saranno trattati fino ad una sua formale richiesta di disiscrizione dal servizio e successivamente per un periodo massimo di 15 giorni in ragione dei necessari tempi tecnici.

10. Diritti dell'interessato e forme di tutela

Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può esercitare contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di cui ai parr. 1 e 2 della presente informativa.Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono:

- il diritto di conoscere se la Camera di Commercio ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;
- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all'integrazione di quelli incompleti;
- il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano;
- il diritto alla limitazione del trattamento;
- il diritto di opporsi al trattamento;
- il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano;
- il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento, basato sul consenso, effettuato prima della revoca.

In ogni caso, ricorrendone i presupposti, Lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire sul sito www.garanteprivacy.it .

ARTICOLO 18 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Qualsiasi controversia concernente il bando o collegata allo stesso sarà sottoposta al giudizio di un Collegio Arbitrale costituito da tre membri istituito secondo il Regolamento della Camera Arbitrale "Costantino Mortati" della Camera di Commercio di Cosenza, previo esperimento di un tentativo di mediazione presso l'Organismo di Mediazione della Camera di Commercio di Cosenza secondo la procedura prevista dal Regolamento di mediazione vigente.

ARTICOLO 19 - NORMA FINALE

1. Per quanto non espressamente previsto dal bando si rinvia al Regolamento camerale in tema di concessione contributi e alle vigenti disposizioni in tema di contributi pubblici in tema di ritenute fiscali e ammissibilità delle spese sostenute.